Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 22 del 26 aprile 2005

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 25 febbraio 2005 - Deliberazione n. 288 - Area Generale di Coordinamento - N. 16 - Gestione del Territorio - **L.R. 18/10/2002 n. 26 "Norme e Incentivi per la valorizzazione dei Centri Storici della Campania e per la catalogazione dei beni ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla L.R. 19 febbraio 1996 n. 3. Individuazione azioni e interventi ammissibili a contributo e relativi criteri e modalità di valutazione. Annualità 2005.**

omissis

PREMESSO CHE:

- la Regione Campania, ai fini del recupero e rivitalizzazione dei Centri Storici, ha approvato la legge 18.10.2002, n. 26, ad oggetto "Norme ed Incentivi per la valorizzazione dei Centri Storici della Campania e per la catalogazione dei beni ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla L.R. 19 Febbraio 1996, n. 3:

- l'art. 1, comma 2, della su richiamata L.R. n. 26/2002 prevede che gli interventi e i progetti di conservazione e valorizzazione dei beni sono approvati e ammessi a contributo nell'ambito di programmi di valorizzazione, comprendenti il centro, o i centri o i nuclei di un medesimo comune o di consorzi di Comuni, da approvarsi con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 12.

CONSIDERATO CHE:

- per gli anni 2003 e 2004 la Regione Campania, con l'intento di promuovere un'efficace politica a favore dei Centri Storici, ha emanato appositi Bandi finalizzati alla concessione di incentivi finanziari, previsti dal Titolo I della L.R. n. 26/2002, per la predisposizione di programmi di recupero dei Centri Storici medesimi (Piani Integrati di Riqualificazione Edilizia, Urbanistica e Ambientale, Piani del Colore e Progetti di Catalogazione del Patrimonio Immobiliare di interesse Storico, Artistico, Architettonico e Ambientale) e per la realizzazione di specifiche opere;

- la Regione, nel precedente biennio, ha messo in atto il procedimento amministrativo al fine di favorire i Comuni campani in ordine alla dotazione da parte degli stessi degli strumenti di programmazione previsti dalla L.R. n. 26/2002;

- sono ancora pochi i Comuni che si sono dotati del Piano del Colore, redatto ai sensi della L.R. n. 26/2002, strumento cui la legge medesima subordina la concessione dei contributi di cui al Titolo II;

RITENUTO:

- opportuno, per le considerazioni di cui sopra, riferire, anche per l'anno in corso, l'azione regionale, volta alla concessione di incentivi finanziari ai sensi della citata L.R. n. 26/2002, al Titolo I della legge medesima;

- di dover provvedere, nel rispetto del principio della trasparenza e uniformità di comportamento nelle procedure amministrative, all'individuazione per l'annualità 2005 delle azioni e degli interventi da ammettere a contributo, ai sensi della L.R. n. 26/2002, nonché dei criteri e delle modalità di selezione delle istanze di contributo che i Comuni presenteranno a seguito di specifico Avviso Pubblico del Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali;

VISTO:

- la legge n. 26/2002;

- la D.G.R. n. 1751/2003;

PROPONE e la GIUNTA in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1) di individuare per l'annualità 2005, al fine della concessione dei contributi previsti dal Titolo I della L.R. n. 26/2002, le sottoelencate azioni:

a) oneri per la redazione del Piano Integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale (Studio di Fattibilità), di cui all'articolo 5 della L.R. n. 26/2002;

b) oneri per la redazione del Piano del Colore per l'edilizia storica, di cui all'articolo 6 della su richiamata legge regionale;

c) interventi, se inseriti in un Programma di Valorizzazione o in un Programma Integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale approvati ai sensi di legge, la cui definizione

progettuale è almeno definitiva, riguardanti l'esecuzione di opere su beni pubblici attinenti alle seguenti tipologie:

- recupero, ristrutturazione e consolidamento di immobili;
- arredo urbano;
- pavimentazioni stradali;
- verde pubblico;
- demolizione di parti incongrue;
- apparecchiature di servizio e d'uso;
- altri eventuali interventi di riqualificazione dei centri storici.

2) di stabilire che il contributo viene concesso in conto capitale nella misura del 75% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile e non potrà essere superiore:

- ad E 100.000,00 per le tipologie di azioni di cui alla lettera a) del punto 1);
- ad E 50.000,00 per le tipologie di azioni di cui alla lettera b) del punto 1);
- ad E 1.500.000,00 per le tipologie di intervento di cui alla lettera c) del punto 1);

3) di stabilire che ciascun Comune potrà formulare, pena l'esclusione, richiesta di contributo per un massimo di 2 delle tipologie di azioni di cui al punto 1;

4) di disporre che la selezione delle istanze di che trattasi venga svolta, con riferimento al Programma di Valorizzazione, da un'apposita Commissione, da costituirsi con atto monocratico del Dirigente del Settore Tutela Beni PP., AA. e CC.;

5) di disporre, altresì, che la predetta Commissione provveda ad individuare, secondo i sottoelencati elementi di valutazione, il punteggio per la formulazione della graduatoria in base alla quale verranno assegnati i contributi regionali:

- qualità dell'insediamento;
- qualità del Programma di Valorizzazione;
- convenienza economica.

6) di rinviare a successivo provvedimento della Giunta Regionale, ad avvenuta approvazione del Bilancio Regionale per l'E.F. 2005, l'individuazione delle risorse da destinare alla concessione di contributi per l'attuazione della L.R. n. 26/2002.

7) di rinviare a successivo atto monocratico del Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali:

a) la pubblicazione di apposito Avviso Pubblico con il quale consentire agli Enti interessati di presentare istanza di accesso ai contributi regionali;

b) l'impegno della complessiva somma di E 15.000,00 sull'apposito capitolo del Bilancio Gestionale per l'E.F. 2005, ad avvenuta approvazione del Bilancio regionale da parte del Consiglio, per il funzionamento della Commissione di cui al punto 4);

c) la definizione delle modalità di funzionamento della su richiamata Commissione in uno con l'entità del compenso spettante a ciascun componente;

8) di inviare la presente deliberazione al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali, e al Settore Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio per quanto di propria competenza, nonchè al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino